



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
VIESTE**

Lungomare Cristoforo Colombo n. 89 – 71019 Vieste (FG) – tel. 0884/708791

e-mail/P.E.C.: ucvieste@mit.gov.it / cp-vieste@pec.mit.gov.it
sito web: www.guardiacostiera.gov.it/portale/l/126407

ORDINANZA N. (leggasi stringa a stampa)

**“REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL’AMBITO DEL
CIRCONDARIO MARITTIMO DI VIESTE”**

Il Capo del Circondario Marittimo di Vieste, sottoscritto:

- VISTA** la legge 8 luglio 2003, n. 172 recante “*disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico*”;
- VISTO** il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il “*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172*”;
- VISTO** il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 recante il “*Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il Codice della nautica da diporto*”, modificato con decreto ministeriale 17 settembre 2024, n. 133;
- VISTO** il decreto ministeriale 01 settembre 2021 recante “*Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne*”, come modificato dal decreto ministeriale 6 aprile 2023 e dal decreto ministeriale 29 luglio 2024;
- VISTE** le modifiche apportate dalla Legge 7 maggio 2026 n. 70 - “*Valorizzazione della risorsa mare*” - al Codice della Nautica da Diporto;
- VISTO** il decreto ministeriale 30 agosto 2023, n. 142, avente ad oggetto “*Regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche*”;
- VISTO** il decreto ministeriale 26 gennaio 1960 recante la “*Disciplina dello sci nautico*”, modificato con decreto ministeriale 15 luglio 1974, nonché il dispaccio del Ministero della Marina Mercantile - D.G. Naviglio n° 260142 del 20 febbraio 1993, “*Applicazione del D.M. 26 gennaio 1960, modificato con D.M. 15 luglio 1974, concernente la disciplina dello sci nautico*”;
- VISTO** il “*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare*” (COLREG 72), approvato con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
- VISTO** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante “*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della Legge 4 giugno 2010 n. 96*” e il Regolamento di esecuzione in materia di pesca marittima approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639;

VISTO	il dispaccio protocollo n. 260268 in data 10/03/1993 dell'allora Ministero della Marina Mercantile in materia di <i>"Circolazione delle unità da diporto durante la stagione balneare"</i> ;
VISTI	i dispacci protocollo n. 261598 in data 02/08/1994 e protocollo n. 260258 in data 20/02/1995, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in materia di <i>"Navigazione ed utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooter e/o moto d'acqua"</i> ;
VISTO	il dispaccio protocollo n. 260520 in data 19/03/1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo al <i>"Traino sci nautico per conto terzi"</i> ;
VISTO	il dispaccio protocollo n. 5993 in data 07/04/2008 della Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e Lacuale e Fluviale, in materia di <i>"utilizzo di unità da diporto per il trasporto di praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo"</i> ;
VISTO	il dispaccio protocollo n. 02.02.158-INT in data 18/04/2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di <i>"uso commerciale delle unità da diporto – utilizzo di unità da diporto per il trasporto di praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo – numero massimo delle persone trasportabili"</i> ;
VISTO	il dispaccio protocollo n. 0009203 in data 03/02/2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di <i>"chiarimenti in merito all'applicazione del Titolo III, Capo III, del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146, recante norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo"</i> ;
VISTO	il dispaccio protocollo n. 1031 in data 23/01/2009 Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e Lacuale e Fluviale, in materia di <i>"richiesta di chiarimenti in merito alle disposizioni del Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto (D.M. 146/08)"</i> ;
VISTO	il dispaccio protocollo n. 11322 in data 10/02/2009 del Comando Generale del Corpo della Capitanerie di Porto avente ad oggetto la <i>"Navigazione con propulsori acquatici. Assimilabilità della stessa alla navigazione da diporto. Quesito"</i> ;
VISTO	il dispaccio protocollo n. 0020652 in data 10/03/2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di <i>"Disciplina del segnalamento del subacqueo e utilizzo del pedagno o pallone di superficie gonfiabile"</i> ;
VISTO	il dispaccio protocollo n. 0051241 in data 31/05/2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di <i>"JetLev Flyer, Flyboard e dispositivi a questi assimilabili"</i> ;
VISTO	il dispaccio protocollo n. 90417 in data 18/07/2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di <i>"Disciplina nautica dell'apparecchio denominato Seabob"</i> ;
VISTO	il dispaccio protocollo n. 136426 in data 20/10/2018 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di <i>"Obbligo dell'assicurazione per le unità propulse con dispositivo denominato Freewheeling"</i> ;
VISTO	il dispaccio protocollo n. 143592 in data 29/10/2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto <i>"Richiesta chiarimenti per l'utilizzo di unità da diporto come appoggio per le attività di snorkeling e diving"</i> ;
VISTO	il dispaccio protocollo n. 0026676 in data 25/02/2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di <i>"e-bike acquatica munita di Hydrofoil "Manta 5 XE1"</i> ;

VISTO	il dispaccio protocollo n. 2315 in data 24/01/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, afferente alla mancata possibilità del subnoleggio dei natanti da diporto;
RITENUTO	necessario, per le recenti modifiche normative apportate alla disciplina del diporto nautico, aggiornare il vigente “ <i>Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Vieste</i> ”, approvato con propria Ordinanza;
VISTI	gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 (Approvazione)

A decorrere dalla data odierna, è approvato e reso esecutivo il nuovo “*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Vieste*” che, allegato alla presente Ordinanza, ne costituisce parte integrante.

Il predetto “*Regolamento*” sostituisce ed abroga il precedente approvato con Ordinanza n. 19 in data 05/06/2026, nonché ogni altra Ordinanza/provvedimento in potenziale contrasto con la presente.

Articolo 2 (Applicazione)

L’annesso “*Regolamento*” disciplina, per quanto non già espressamente previsto da leggi e/o regolamenti, ogni attività turistico ricreativa locale con l’utilizzo di unità da diporto, nonché gli aspetti inerenti il noleggio e la locazione di natanti da diporto, l’esercizio delle attività subacquee a scopo sportivo turistico, compreso l’utilizzo di unità da diporto ai fini di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo anche nell’ambito delle attività subacquee organizzate e per il conseguimento di brevetti.

È fatto rinvio, per ulteriori aspetti afferenti all’esercizio delle attività diportistiche alla vigente Ordinanza di sicurezza balneare nonché alle disposizioni emanate dalla Regione Puglia e/o dai Comuni costieri in materia di gestione del demanio marittimo.

La presente ordinanza non esime gli interessati di munirsi di ogni ulteriore provvedimento di competenza di organi e/o enti cui la legge riconosca a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente e/o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.

Articolo 3 (Disposizioni finali e norme sanzionatorie)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza:

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza è punito, se il fatto non costituisce altro reato o illecito amministrativo previsto dalla normativa vigente, ai sensi:

- del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e pertinenti norme in materia di assicurazione obbligatoria;
- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
- del decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4;
- degli artt. 650, 673 del Codice penale.

Vieste, (data sottoscrizione digitale).

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Domenico REGA**



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
VIESTE**

Lungomare Cristoforo Colombo n. 89 – 71019 Vieste (FG) – tel. 0884/708791

e-mail/P.E.C.: ucvieste@mit.gov.it / cp-vieste@pec.mit.gov.it

sito web: www.guardiacostiera.gov.it/portale/home

**REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO
NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI VIESTE**

INDICE

<i>Capitolo I</i>	<i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Capitolo II</i>	<i>CORRIDOI DI LANCIO</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Capitolo III</i>	<i>UTILIZZAZIONE DEI NATANTI DA DIPORTO AI FINI DI LOCAZIONE O NOLEGGIO PER FINALITÀ RICREATIVE O PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Capitolo IV</i>	<i>MOTO D'ACQUA</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Capitolo V</i>	<i>SCUOLE DI VELA, TAVOLE, TAVOLE A VELA E PICCOLI NATANTI DA SPIAGGIA</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Capitolo VI</i>	<i>DISCIPLINA SULL'USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF – WING FOIL)</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Capitolo VII</i>	<i>DISCIPLINA SULL'USO DELLE TAVOLE A VELA CON AQUILONE (KITESURF)</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Capitolo VIII</i>	<i>TAVOLE SOSPINTA DAL MOTO ONDOSI (SURF, BODY SURF, BODYBOARD)</i>	<i>pag. 24</i>
<i>Capitolo IX</i>	<i>SCI NAUTICO</i>	<i>pag. 25</i>
<i>Capitolo X</i>	<i>PARACADUTISMO ASCENSIONALE</i>	<i>pag. 28</i>
<i>Capitolo XI</i>	<i>TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI BANANA BOAT, GIOCHI D'ACQUA E PICCOLI GOMMONI</i>	<i>pag. 31</i>

<i>Capitolo XII</i>	<i>JETLEV FLYER</i>	<i>pag. 34</i>
<i>Capitolo XIII</i>	<i>FLYBOARD</i>	<i>pag. 36</i>
<i>Capitolo XIV</i>	<i>SEABOB / SEA SCOOTER</i>	<i>pag. 38</i>
<i>Capitolo XV</i>	<i>E-BIKE / E-FOIL</i>	<i>pag. 40</i>
<i>Capitolo XVI</i>	<i>SNORKELING TRAINATO</i>	<i>pag. 42</i>
<i>Capitolo XVII</i>	<i>UTILIZZAZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO COME UNITÀ DI APPOGGIO PER LE IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO</i>	<i>pag. 45</i>

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Campo di applicazione)

Il presente “Regolamento” si applica nel mare territoriale e nelle acque marittime interne del Circondario marittimo di Vieste (costa compresa tra i Comuni costieri di Chieuti e Vieste inclusi).

Sono fatte salve le ordinanze che disciplinano le zone di mare di transito delle navi, l'ancoraggio, l'entrata, l'uscita e la navigazione all'interno dei porti, le altre attività ivi consentite incluso quelle diportistiche, nonché l'assetto del porto e della rada di Vieste e degli altri porti ricadenti nell'ambito di questo Circondario marittimo.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Regolamento, si rinvia:

- al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice della nautica da diporto;
- alle disposizioni di cui decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
- al decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Regolamento di attuazione di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- al decreto ministeriale 1° settembre 2021 recante “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”, come modificato dal decreto ministeriale 6 aprile 2023 e dal decreto ministeriale 29 luglio 2024;
- al decreto ministeriale 30 agosto 2023, n. 142, avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche”;
- al Codice della navigazione e relativo Regolamento di esecuzione;
- alle norme del “Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (COLREG '72);
- ai singoli regolamenti portuali, alla vigente ordinanza di sicurezza balneare, nonché ad ogni altra pertinente ordinanza e/o normativa in materia di navigazione marittima.

L'osservanza delle disposizioni di cui al presente Capitolo non esonera l'interessato che intenda svolgere l'attività dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, permessi e/o nulla osta comunque denominati di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di cui al presente Regolamento. L'Autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, permessi e/o nulla osta comunque denominati, sia derivato un danno a persone e/o cose.

L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento non esonera l'interessato che intenda svolgere l'attività dal rispettare tutte le regole più restrittive dettate dalla perizia tecnico-nautica e dalla prudenza, tenuto conto anche delle caratteristiche del mezzo e delle eventuali indicazioni contenute nel relativo libretto/manuale d'uso, ivi compreso, per il locatore, il dovere di rifiutare l'affidamento dell'unità a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale, di ebbrezza o di alterazione psicofisica, o in altre situazioni che possano compromettere la vita umana in mare e/o la sicurezza della navigazione. I soggetti titolari/utilizzatori saranno ritenuti responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette condizioni, sia derivato un danno a persone e/o cose. L'esercente l'attività di locazione si

assume la responsabilità per l'incauto affidamento di natanti a persone nelle suddette condizioni e/o in difetto dei requisiti prescritti.

Si rimanda ad apposita disciplina per eventuali aree destinate ad uso esclusivo per l'esercizio di pratica sportiva e/o altre attività nautiche.

Articolo 2

(Definizioni)

Fatto salvo quanto stabilito nel Codice della nautica da diporto (d. lgs. 171/2005) e nel relativo Regolamento di attuazione (D.M. 146/2008) nonché in ogni altra pertinente ordinanza e/o normativa in materia di navigazione marittima, ai fini del presente regolamento si forniscono le seguenti definizioni:

- **E-bike acquatica:** bicicletta elettrica acquatica a pedalata assistita dotata di un motore elettrico e progettata per riprodurre fedelmente la performance ciclistica in acqua.
- **Flyboard:** apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conducente e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Il principio che permette al conducente il sostentamento ed il movimento è uguale a quello del Jetlev flyer.
- **Jetlev flyer:** natante galleggiante munito di motore ed apparato idrogetto, costituito da un'unità galleggiante munita di motore a combustione interna ed un apparato a getto d'acqua, composto da una o più pompe idrogetti, allacciato alle spalle dell'utilizzatore, collegato tramite un tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare che l'apparato jet espelle in pressione permettendo all'utilizzatore, mediante comandi azionati dal medesimo, di sollevarsi in aria, ricevendo sostentamento idrodinamico, direzione e velocità, nonché munito di controllo in remoto del motore in caso di emergenza.
- **Paracadutismo ascensionale:** attività di volo mediante paracadute trainato da un mezzo nautico.
- **Sci nautico:** attività di scivolamento sopra la superficie dell'acqua mediante sci calzati dallo sciatore trainato, a mezzo di apposito cavo, da unità da diporto a motore.
- **Scuola di vela, tavole, tavole a vela e piccoli natanti:** qualsiasi scuola che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile, tavole, tavole a vela e piccoli natanti.
- **Seabob/Sea scooter:** mezzo di propulsione con elica protetta azionata da motore elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conducente, predisposto per l'utilizzo in mare per escursioni in superficie, subacquee, nuoto e snorkeling, capace di trascinare una persona.
- **Snorkeling:** attività ricreativa che consiste nel nuotare anche in condizione di parziale immersione, senza l'ausilio di autorespiratore, impiegando un boccaglio per la respirazione ed eventualmente maschera e pinne.
- **Snorkeling trainato:** attività di snorkeling che consiste nell'avanzamento in acqua sfruttando il traino, a bassa velocità, di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere. La slitta è sostanzialmente costituita da due timoni compensati o semi-compensati che permettono al bagnante praticante lo snorkeling di variare la profondità alla quale desidera essere trainato, di accostare e di eseguire uno o più avvitamenti. Alcuni modelli consistono in una semplice ala sulla quale sono ricavate le impugnature per il bagnante.
- **Tavola a vela (windsurf):** tavola (surf) sulla quale mediante un giunto flessibile è montato un albero a cui è fissata una vela, manovrata attraverso una barra di controllo (boma) fissata all'albero medesimo, che sfrutta la potenza del vento (wind) per conferire al conducente l'azione propulsiva.

- **Tavola con aquilone (kitesurf):** tavola (surf) sulla quale il conduttore è trascinato da un aquilone (kite) che usa la potenza del vento come propulsore e che viene manovrato dal conduttore attraverso una barra di controllo (boma) collegata al kite da cime dette "linee".
- **Tavola sospinta dal moto ondoso (surf, body surf, body board):** tavola opportunamente sagomata, condotta sfruttando il moto ondoso.
- **Traino di galleggianti gonfiabili:** attività di traino, svolta mediante unità da diporto a motore, di galleggianti comunemente denominati "banana-boat", piccoli gommoni, ciambelle gonfiabili, per finalità ludiche proprie delle persone a bordo dei medesimi galleggianti, i quali non si sollevano dall'acqua durante il traino. L'esercizio del traino rimane sotto la piena responsabilità del conduttore dell'unità trainante, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice.

Articolo 3

(Navigazione all'interno dei porti, nelle rade e nelle altre zone di mare del Circondario marittimo)

Fermo restando il rispetto della normativa generale di cui al precedente articolo 1:

- all'interno dei porti nonché nelle rade e nelle baie ove si trovano unità all'ancora è fatto obbligo di manovrare con massima prudenza e a velocità, comunque, non superiore a 3 nodi;
- nelle altre zone di mare del Circondario marittimo la navigazione è disciplinata dall'Ordinanza di sicurezza balneare e dall'Ordinanza riguardante la navigazione in prossimità della costa, emanate da questa Capitaneria di porto.

CAPITOLO II

CORRIDOIO DI LANCIO

Articolo 4

(Disposizioni generali)

I corridoi di lancio possono essere installati previo provvedimento dell'Ente Gestore competente. Il destinatario di tale provvedimento è responsabile della corretta collocazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante, meglio specificata di seguito, delimitante il perimetro delle corsie.

Articolo 5

(Caratteristiche tecniche)

I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- ampiezza minima di 10 metri; tale misura potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della struttura balneare sia pari o inferiore al limite di 20 metri, ovvero potrà essere diminuita o aumentata in relazione a particolari esigenze locali o alla tipologia delle unità secondo le indicazioni dell'Autorità competente;
- profondità equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione;
- delimitazione del perimetro mediante il posizionamento di gavitelli di colore arancione, distanziati ad intervalli di 20 metri. Al limite dei 100 metri devono essere posizionati 2 gavitelli di colore giallo;
- i gavitelli di cui al punto c) devono essere collegati tra loro mediante una sagola tarozzata, ad eccezione dello spazio compreso tra i 100 metri e i 120 metri onde consentire l'uscita e l'ingresso dei piccoli natanti a trazione muscolare, ossia condotti a remi, con controllo diretto e manuale da parte dell'uomo (jole, pattini, sandolini, mosconi, canotti gonfiabili, canoe, kajak, SUP), secondo le prescrizioni impartite con la vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
- individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine di colore bianco posate sui gavitelli esterni di delimitazione;

I due gavitelli delimitanti l'imboccatura a mare del corridoio di lancio devono riportare la dicitura:

ATTENZIONE

**“RISERVATO AL TRANSITO DI NATANTI E IMBARCAZIONI – DIVIETO DI
BALNEAZIONE”**

All'inizio del corridoio, sul lato costa, deve essere posizionato un cartello redatto in lingua italiana ed inglese, nonché facoltativamente in altre lingue internazionali maggiormente conosciute dai fruitori della spiaggia e/o della struttura balneare, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“RISERVATO AL TRANSITO DI NATANTI E IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE”

Articolo 6

(Norme di comportamento)

Durante il periodo individuato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, la partenza e l'atterraggio attraverso le zone di mare riservate alla balneazione - estese fino ad una distanza di 200 metri dalla battigia per il litorale costituito da costa bassa e fino ad una distanza di 100 metri per il litorale costituito da costa alta, a picco sul mare - devono avvenire all'interno dei suddetti corridoi di lancio.

All'interno dei corridoi di lancio le unità navali devono procedere alla minima velocità possibile per il sicuro governo dell'imbarcazione, comunque non superiore ai 3 (tre) nodi, con lo scafo in dislocamento e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Il corridoio di lancio non può essere utilizzato da più di un'unità per volta. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche moleste per i bagnanti.

È fatto divieto di ormeggio ai gavitelli di delimitazione di cui al precedente articolo 5. All'interno dei corridoi di lancio è vietato ormeggiare, ancorarsi o sostare.

CAPITOLO III

UTILIZZAZIONE DEI NATANTI DA DIPORTO AI FINI DI LOCAZIONE O NOLEGGIO PER FINALITÀ RICREATIVE O PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE

Articolo 7

(Disposizioni generali)

L'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale nelle acque marittime e interne, oltre all'osservanza delle norme generali, è disciplinata dal decreto 01 settembre 2021 come modificato dal decreto ministeriale 6 aprile 2023 e dal decreto ministeriale 29 luglio 2024, cui si fa integrale ed espresso rinvio.

L'attività è consentita:

- ad una distanza non superiore a quella prevista dalle norme vigenti in relazione al tipo di unità impiegata;
- durante il periodo individuato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, la partenza e l'atterraggio attraverso le zone di mare riservate alla balneazione - estese fino ad una distanza di 200 metri dalla battigia per il litorale costituito da costa bassa e fino ad una distanza di 100 metri per il litorale costituito da costa alta, a picco sul mare - devono avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio, disciplinati nel Capitolo II del presente Regolamento;
- La locazione di piccoli natanti da spiaggia quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, derive a vela e moto d'acqua può essere effettuata per il periodo massimo giornaliero decorrente da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli.
- nelle zone di mare esistenti comprese tra il limite delle acque sicure e i 200 metri dalla battigia del litorale costituito da costa bassa è consentita la navigazione esclusivamente ai piccoli natanti da spiaggia a trazione muscolare, ossia condotti a remi, con controllo diretto e manuale da parte dell'uomo (*jole, pattini, sandolini, mosconi, canotti gonfiabili, canoe, kajak, SUP*), alle seguenti prescrizioni:
 - il raggiungimento del limite delle acque sicure per i suddetti mezzi deve avvenire esclusivamente a mezzo dell'apposito corridoio di lancio, ove presente, ovvero a spinta manuale in maniera perpendicolare alla costa;
 - la navigazione deve avvenire solo in ore diurne (dal sorgere del sole al tramonto) e con condizioni meteo marine favorevoli;
 - i conduttori devono prestare la massima attenzione alla eventuale presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da quest'ultimi, interrompendo, altresì, la navigazione qualora le condizioni del mare e del vento non consentano di manovrare in piena sicurezza il natante, provvedendo all'immediato rientro a riva.

Articolo 8

(Disposizioni particolari)

Il locatore e/o noleggiante deve tenere un registro in cui andranno annotati:

- il numero progressivo, il tipo delle unità da diporto locate e/o noleggiate;
- data ed orario d'inizio e di termine di detto utilizzo;
- la zona dove viene svolta l'attività ed i relativi limiti;
- le generalità complete di colui al quale viene affidata l'unità, gli estremi del documento di identità, il recapito telefonico, il numero del contratto stipulato, il numero delle persone imbarcate e, qualora prevista per il mezzo, gli estremi della patente nautica;

Il registro deve essere tenuto per almeno un anno dalla data dell'ultima annotazione;

Le istruzioni da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica, di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 1° settembre 2021, devono essere redatte in lingua italiana e inglese (art. 60-bis D.M. 146/2008).

In caso di avverse condizioni meteo marine, l'esercente l'attività ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo con l'esposizione di bandiera rossa su apposito pennone situato sull'area di esercizio e di sospendere l'attività.

Sono vietati la sublocazione e il subnoleggio dei natanti da diporto e delle moto d'acqua (dispaccio n° 0002315 del 24/01/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

La comunicazione di inizio attività, di cui all'Allegato 1 dell'art. 2, Decreto 1 settembre 2021, deve essere presentata all'Autorità marittima o della navigazione interna competente per territorio **ogni anno, ovvero presentata necessariamente prima di intraprendere l'attività commerciale**, nonché nel caso in cui vengano apportate variazioni relative all'elenco delle unità per il quale si effettua la comunicazione (numero di unità, tipologia, polizza assicurativa, certificazioni etc.), ovvero modifiche alla società noleggiatrice/locatrice (modifica ragione sociale, cambio del legale rappresentante etc.), la documentazione di che trattasi potrà essere presentata entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento/variazione, così come previsto dal comma 4 dell'Art. 2 del precitato Decreto. Comunica, altresì, con la stessa tempistica, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.

CAPITOLO IV

MOTO D'ACQUA

Articolo 9

(Disposizioni generali)

1. La navigazione delle moto d'acqua - e dei prodotti assimilabili secondo le indicazioni degli Organi Competenti - oltre all'osservanza delle norme generali e delle disposizioni particolari dettate in caso di attività commerciale, è consentita:
 - a. in ore diurne (a partire da un'ora dopo l'alba fino ad un'ora prima del tramonto), con condizioni meteo marine favorevoli;
 - b. ad una distanza inferiore ad un miglio dalla costa;
 - c. ad una distanza superiore ai 400 metri dalla costa;
 - d. durante il periodo individuato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, la partenza e l'atterraggio attraverso le zone di mare riservate alla balneazione - estese fino ad una distanza di 200 metri dalla battigia per il litorale costituito da costa bassa e fino ad una distanza di 100 metri per il litorale costituito da costa alta, a picco sul mare - devono avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio disciplinati nel Capitolo II del presente Regolamento, e, per l'attraversamento del tratto di mare entro i 400 metri, con rotta perpendicolare alla costa.

Articolo 10

(Divieti)

1. È vietato l'utilizzo delle moto d'acqua:
 - a. per gareggiare in velocità, se non in occasione di manifestazione sportiva/dimostrativa quando l'esercizio dell'attività è regolato con apposita Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima;
 - b. per trainare lo sciatore nautico, il paracadutista, il paracadutista ascensionale, il galleggiante gonfiabile (c.d. banana-boat e simili), il praticante lo snorkeling ed in genere per esercitare il traino di cose o persone;
 - c. per seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticino il kitesurf o il windsurf o qualsiasi altra attività. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - d. per navigare:
 - (1) a distanza inferiore a 200 metri da navi mercantili o galleggianti (300 metri se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (2) a distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia, nella fascia oraria compresa dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Sono escluse dal predetto divieto le uscite effettuate da personale tecnico incaricato della manutenzione del mezzo, in possesso di apposita autorizzazione.

- (4) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.

Articolo 11

(Condizioni e limitazioni di utilizzo)

1. Il conduttore deve essere in possesso della prescritta abilitazione.
2. Durante la navigazione i conduttori e le eventuali persone imbarcate devono indossare un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla normativa vigente indipendentemente dalla distanza dalla costa.
3. Il numero delle persone da imbarcare, compreso il conduttore, non deve superare quello che l'unità da diporto è abilitata a trasportare.
4. La moto d'acqua deve essere obbligatoriamente provvista di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Quest'ultimo deve essere installato sul natante ed agganciato al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico).
5. Non è consentito eseguire lavori di manutenzione e/o lavaggio dei predetti natanti con oli lubrificanti, detersivi e/o altri prodotti potenzialmente inquinanti per l'ecosistema marino, se non su aree a ciò destinate e appositamente attrezzate.
6. Non è consentito tenere a bordo delle citate unità depositi di carburanti.
7. Non è consentito il traino sulla battigia e sulle spiagge dei natanti di cui trattasi con carrelli spinti da mezzi meccanici, se non su aree a ciò destinate e appositamente attrezzate.
8. Durante la navigazione, le persone a bordo non devono compromettere la stabilità del mezzo né assumere posizioni di guida scorrette;
9. Le disposizioni contenute nel presente Capitolo non si applicano alle moto d'acqua utilizzate dagli Organi di controllo in relazione alle esigenze dei propri compiti istituzionali, ovvero per attività di soccorso in mare.

Articolo 12

(Disposizioni particolari)

1. In caso di locazione, le moto d'acqua devono essere dotate di un dispositivo telecomandato di spegnimento a distanza che il locatore deve azionare in caso di situazione di pericolo.
2. Il locatore e/o noleggiante deve tenere un registro in cui andranno annotati:
 - il numero progressivo, il tipo delle unità da diporto locate e/o noleggiate;
 - data ed orario d'inizio e di termine di detto utilizzo;
 - la zona dove viene svolta l'attività ed i relativi limiti;
 - le generalità complete di colui al quale viene affidata l'unità, gli estremi del documento di identità, il recapito telefonico, il numero del contratto stipulato, il numero delle persone imbarcate e, qualora prevista per il mezzo, gli estremi della patente nautica.
3. Il registro deve essere tenuto per almeno un anno dalla data dell'ultima annotazione.
4. In caso di avverse condizioni meteo marine, l'esercente l'attività ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo con l'esposizione di bandiera rossa su apposito pennone situato sull'area di esercizio e di sospendere l'attività.
5. Sono vietati la sublocazione e il subnoleggio delle moto d'acqua (dispaccio n° 0002315 del 24/01/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

CAPITOLO V

SCUOLE DI VELA, TAVOLE, TAVOLE A VELA E PICCOLI NATANTI DA SPIAGGIA

Articolo 13

(Disposizioni generali)

1. I soggetti interessati dovranno munirsi delle autorizzazioni, licenze, permessi e/o nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti e delle coperture assicurative per la responsabilità civile verso i terzi nonché per gli allievi e gli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
2. I soggetti che svolgono tali attività di insegnamento sono responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

Articolo 14

(Disposizioni particolari)

1. L'istruzione in mare degli allievi deve avvenire alle seguenti condizioni:
 - a. in ore diurne (per un periodo massimo giornaliero decorrente da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto), con condizioni meteo marine favorevoli;
 - b. ad una distanza inferiore ad un miglio dalla costa;
 - c. durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia, ad una distanza superiore ai 200 metri dalle spiagge e/o scogliere basse e di 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare;
 - d. con l'assistenza di una unità d'appoggio del tipo ad idrogetto oppure con elica ingabbiata. Detta unità deve stazionare in prossimità degli allievi, pronta ad intervenire in caso di emergenza e/o assistenza;
 - e. deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica e dalla prudenza al fine di evitare incidenti, tenuto conto anche delle caratteristiche dei mezzi. Costituiscono riferimento ai fini della valutazione della prudenza, tra le altre, le norme di sicurezza stabilite dalle rispettive Federazioni nazionali degli sport nautici per quanto riguarda lo svolgimento delle specifiche attività;
 - f. durante il periodo individuato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, la partenza e l'atterraggio attraverso le zone di mare riservate alla balneazione - estese fino ad una distanza di 200 metri dalla battigia per il litorale costituito da costa bassa e fino ad una distanza di 100 metri per il litorale costituito da costa alta, a picco sul mare - devono avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio disciplinati nel Capitolo II del presente Regolamento;
 - g. tutte le persone a bordo dei natanti devono indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla normativa vigente indipendentemente dalla distanza dalla costa.

CAPITOLO VI

DISCIPLINA SULL'USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF, WING FOIL)

Articolo 15

(Disposizioni generali)

1. La navigazione delle tavole a vela, oltre all'osservanza delle norme generali e delle disposizioni particolari dettate in caso di attività commerciale in sede locale, è consentita:
 - a. in ore diurne (a partire da un'ora dopo l'alba fino ad un'ora prima del tramonto), con condizioni meteo marine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza della tavola a vela ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza;
 - b. ad una distanza inferiore ad un miglio dalla costa;
 - c. ad una distanza superiore ai 200 metri dalla costa;
 - d. durante il periodo individuato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, la partenza e l'atterraggio attraverso le zone di mare riservate alla balneazione - estese fino ad una distanza di 200 metri dalla battigia per il litorale costituito da costa bassa e fino ad una distanza di 100 metri per il litorale costituito da costa alta, a picco sul mare - devono avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio disciplinati nel Capitolo II del presente Regolamento, la partenza e l'atterraggio devono avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio disciplinati nel Capitolo II del presente Regolamento.

Articolo 16

(Divieti)

1. L'uso delle tavole a vela è vietato:
 - a. all'interno dei porti e nei pressi delle loro imboccature;
 - b. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
 - c. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio;
 - d. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi;
 - e. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
 - f. ad una distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - g. a distanza inferiore a 200 metri da navi mercantili o galleggianti (300 metri se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - h. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.
2. Al fine di prevenire situazioni di pericolo o intralci alla navigazione e balneazione, la condotta delle tavole a vela è vietata a distanza inferiore a quella minima di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola a vela di evitare incidenti.
3. Inoltre, nell'esercizio dell'attività è vietato:
 - a. gareggiare in velocità se non in occasione di manifestazione sportiva/dimostrativa quando l'esercizio dell'attività è regolato con apposita Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima;
 - b. seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute

ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf o qualsiasi altra attività.

Articolo 17

(Condizioni e limitazioni di utilizzo)

1. Per condurre le tavole a vela bisogna aver compiuto 14 anni di età. Si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati a persone e/o cose;
2. Coloro che esercitano l'attività devono indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla normativa vigente indipendentemente dalla distanza dalla costa.

DISCIPLINA SULL'USO DELLE TAVOLE A VELA CON AQUILONE (KITESURF)

Articolo 18

(Disposizioni Generali)

1. L'esercizio del kitesurf, oltre all'osservanza delle norme generali e delle disposizioni particolari dettate in caso di attività commerciale in sede locale, è consentito:
 - a. in ore diurne (a partire da un'ora dopo l'alba fino ad un'ora prima del tramonto), con condizioni meteo marine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza della tavola a vela ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza;
 - b. ad una distanza inferiore ad un miglio dalla costa;
 - c. ad una distanza superiore ai 200 metri dalla costa;
 - d. durante il periodo individuato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, la partenza e l'atterraggio attraverso le zone di mare riservate alla balneazione - estese fino ad una distanza di 200 metri dalla battigia per il litorale costituito da costa bassa e fino ad una distanza di 100 metri per il litorale costituito da costa alta, a picco sul mare - devono avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio disciplinati nel Capitolo II del presente Regolamento.

Articolo 19

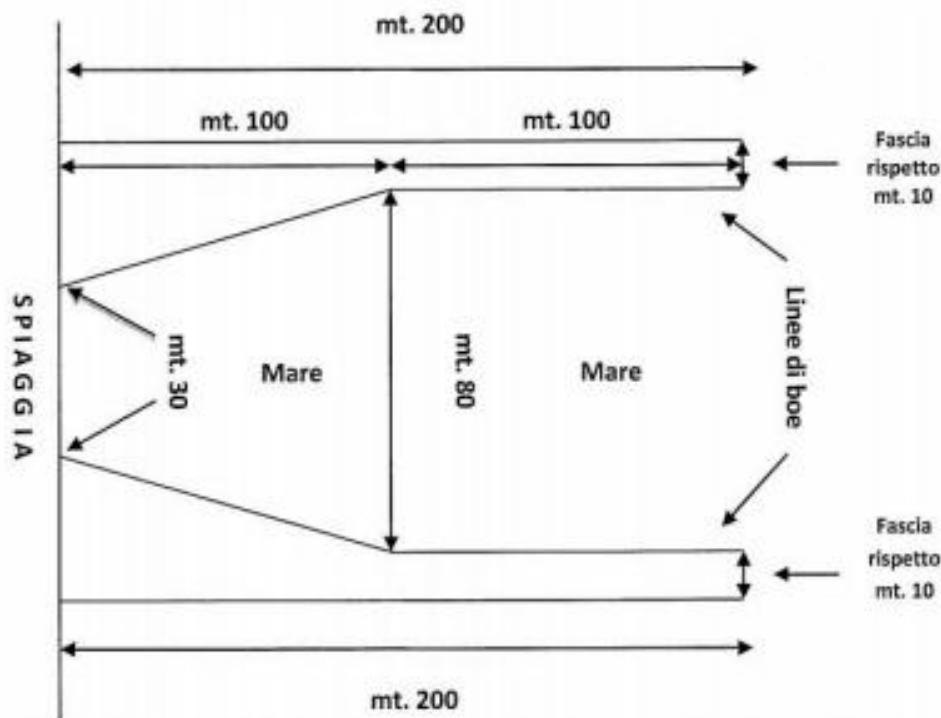
(Divieti)

1. L'uso del kitesurf è vietato:
 - a. all'interno dei porti e nei pressi delle loro imboccature;
 - b. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
 - c. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio;
 - d. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi;
 - e. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
 - f. ad una distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - g. a distanza inferiore a 200 metri da navi mercantili o galleggianti (300 metri se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - h. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.
2. Al fine di prevenire situazioni di pericolo o intralci alla navigazione e balneazione, la condotta della tavola a vela è vietata a distanza inferiore a quella minima di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola a vela di evitare incidenti.
3. Inoltre, nell'esercizio dell'attività è vietato:
 - a. gareggiare in velocità se non in occasione di manifestazione sportiva/dimostrativa quando l'esercizio dell'attività è regolato con apposita Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima;
 - b. seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf o qualsiasi altra attività.

Articolo 20

(Condizioni e limitazioni di utilizzo)

1. Per condurre le tavole a vela con aquilone (kitesurf) bisogna aver compiuto 16 anni di età. Si prescinde dal requisito dell'età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite da federazioni nazionali e/o dalla Lega Navale Italiana, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati a persone e/o cose;
2. Coloro che esercitano l'attività devono indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla normativa vigente indipendentemente dalla distanza dalla costa;
3. Le persone e/o scuole che svolgono l'attività, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza del mezzo utilizzato. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi espressamente manlevata da qualsiasi responsabilità per ogni danno a persona e/o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività;
4. I corridoi di lancio autorizzati devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a. la larghezza iniziale in corrispondenza della linea di costa - fronte spiaggia – deve essere almeno di 30 metri e tende ad ampliarsi, simmetricamente su entrambi i lati, sino a raggiungere, a 100 metri di distanza dalla costa, un'ampiezza di 80 metri. L'ampiezza di ottanta metri rimane costante nel secondo tratto verso il largo fino ai 200 metri;
 - b. devono essere delimitati lateralmente, fino alla distanza di 200 metri dalla spiaggia, da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di 20 metri l'una dall'altra;
 - c. i corpi morti delle boe costituenti le predette linee delimitatrici devono essere collegati tra di loro sul fondo mediante cima non galleggiante;
 - d. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine di colore bianco posate sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e. i due gavitelli delimitanti l'imboccatura a mare dovranno riportare la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO KITESURF – VIETATA OGNI ALTRA ATTIVITÀ ". Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.



5. L'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;
6. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante delle corsie;
7. La partenza ed il rientro del kitesurf devono avvenire con la tecnica del body-drag, facendosi trascinare dall'aquilone con il corpo fino alla distanza di 100 metri dalla battigia;
8. Nei 100 metri è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.

Articolo 21

(Regole per prevenire gli abbordi in mare)

1. Quando due unità kitesurf navigano con rotta di collisione (rilevamento costante e distanza decrescente), quella sopra vento deve dare la precedenza sollevando il kite, e quella sotto vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite;
2. Quando due unità kitesurf procedono nella stessa direzione, quella sopra vento deve dare la precedenza a quella sotto vento sollevando il kite e rallentando;
3. Quando un'unità kitesurf incrocia altra unità a vela deve dare la precedenza, a prescindere dalle mure, sollevando il kite e rallentando l'andatura;
4. Nella conduzione della tavola con aquilone deve essere tenuta una diligente condotta che non comprometta la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 22

(Utilizzo del kitesurf)

1. Chi utilizza il kitesurf:
 - a. deve munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;

- b. deve assicurarsi che il kitesurf sia dotato di sistema per lo sgancio rapido di emergenza (simile a quello in uso per lo sci nautico) che, permettendo l'apertura dell'ala e quindi di "sventarla" con l'effetto di depotenziarla, consenta al conduttore l'arresto e lo sganciamento del mezzo nonché di abbandonarlo in caso di necessità;
- 2. È obbligatorio collegare le cime (cd. linee) solo al momento della partenza nonché di scollegarle al momento dell'atterraggio;
- 3. È vietato lasciare il kitesurf incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

CAPITOLO VIII

TAVOLE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI (SURF, BODYSURF, BODYBOARD)

Articolo 23

(Disposizioni generali)

1. L'esercizio delle tavole tipo surf, bodysurf, bodyboard, oltre all'osservanza delle norme generali e delle disposizioni particolari dettate in caso di attività commerciale in sede locale, è consentito:
 - a. in ore diurne (a partire da un'ora dopo l'alba fino ad un'ora prima del tramonto), con condizioni meteo marine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza della tavola ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza;
 - b. ad una distanza inferiore ad un miglio dalla costa;
 - c. durante il periodo ordinariamente destinato alla balneazione, così come individuato nelle disposizioni generali dell'ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia, ad una distanza superiore ai 200 metri dalle spiagge e/o scogliere basse e di 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare;
 - d. durante il periodo individuato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, la partenza e l'atterraggio attraverso le zone di mare riservate alla balneazione - estese fino ad una distanza di 200 metri dalla battigia per il litorale costituito da costa bassa e fino ad una distanza di 100 metri per il litorale costituito da costa alta, a picco sul mare - devono avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio disciplinati nel Capitolo II del presente Regolamento.

Articolo 24

(Divieti)

1. La condotta della tavola sospinta dal moto ondoso è vietata:
 - a. all'interno dei porti e nei pressi delle loro imboccature;
 - b. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
 - c. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio;
 - d. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi;
 - e. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
 - f. ad una distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - g. a distanza inferiore a 200 metri da navi mercantili o galleggianti (300 metri se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - h. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.
2. Al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralci alla navigazione e balneazione, la condotta della tavola sospinta dal moto ondoso è vietata a distanza inferiore a quella minima di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola sospinta dal moto ondoso di evitare incidenti.

CAPITOLO IX

SCI NAUTICO

Articolo 25

(Disposizioni generali)

1. L'esercizio dello sci nautico, oltre all'osservanza delle norme generali e delle disposizioni particolari dettate in caso di attività commerciale in sede locale, è disciplinato dal decreto ministeriale 26 gennaio 1960 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Tale attività è consentita esclusivamente:
 - a. in ore diurne (a partire da un'ora dopo l'alba fino ad un'ora prima del tramonto), con condizioni meteo marine favorevoli;
 - b. ad una distanza inferiore ad un miglio dalla costa;
 - c. ad una distanza superiore ai 400 metri dalla costa;
 - d. durante il periodo individuato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, la partenza e l'atterraggio attraverso le zone di mare riservate alla balneazione - estese fino ad una distanza di 200 metri dalla battigia per il litorale costituito da costa bassa e fino ad una distanza di 100 metri per il litorale costituito da costa alta, a picco sul mare - devono avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio disciplinati nel Capitolo II del presente Regolamento e, per l'attraversamento del tratto di mare entro i 400 metri, con rotta perpendicolare alla costa.

Articolo 26

(Divieti)

1. Oltre a quanto previsto dal decreto ministeriale 26 gennaio 1960 e successive modificazioni ed integrazioni, l'esercizio dello sci nautico è vietato:
 - a. all'interno dei porti e nei pressi delle loro imboccature;
 - b. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
 - c. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio;
 - d. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi;
 - e. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
 - f. ad una distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - g. a distanza inferiore a 200 metri da navi mercantili o galleggianti (300 metri se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - h. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.
2. Inoltre, nell'esercizio dell'attività è vietato:
 - a. gareggiare in velocità se non in occasione di manifestazione sportiva/dimostrativa quando l'esercizio dell'attività è regolato con apposita Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima;
 - b. seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il

windsurf o qualsiasi altra attività. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente di evitare incidenti.

Articolo 27

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. Oltre a quanto previsto dal decreto ministeriale 26 gennaio 1960 e successive modificazioni ed integrazioni, l'esercizio dell'attività di sci nautico è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:
 - a. il conduttore dell'unità deve essere in possesso di patente nautica, indipendentemente dalla tipologia, potenza o cilindrata del motore installato a bordo;
 - b. il conduttore dell'unità trainante deve aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età;
 - c. il conduttore dell'unità trainante dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto, il cui compito è anche quello di sorvegliare lo sciatore durante il traino;
 - d. lo sciatore nautico deve avere almeno 14 (quattordici) anni e deve indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla normativa vigente indipendentemente dalla distanza dalla costa;
 - e. l'unità impiegata per l'attività deve essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e deve essere comunque dotata, indipendente dalla distanza dalla costa:
 - di gaffa;
 - di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
 - di cassetta di pronto soccorso, conforme a quanto previsto dalla Tabella "D" allegata al D.M. 279/1988 e ss.mm.ii.;
 - di un apparato radio VHF omologato, anche di tipo portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza e/o soccorso;
 - di dispositivo per l'inversione della marcia e di messa in "folle" del motore, di idoneo sistema di aggancio e rimorchio (un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza);
 - di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuto idoneo (lo specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale della persona trainata in qualunque condizione di traino);
 - f. durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non deve essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri;
 - g. la distanza di sicurezza laterale tra l'unità trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
 - h. l'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività;
 - i. la partenza ed il recupero dello sciatore nautico devono avvenire nelle acque libere da persone e da unità;
 - j. è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia ovvero a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici e così pure, attraversare la scia in velocità e a distanza tale da poter investire gli sciatori nautici in caso di caduta in mare.

CAPITOLO X
PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Articolo 28
(Disposizioni generali)

1. L'esercizio del paracadutismo ascensionale, oltre all'osservanza delle norme generali e delle disposizioni particolari dettate in caso di attività commerciale in sede locale, è soggetta alle seguenti condizioni particolari.
2. Tale attività è consentita esclusivamente:
 - a. in ore diurne (a partire da un'ora dopo l'alba fino ad un'ora prima del tramonto), con condizioni meteo marine favorevoli;
 - b. ad una distanza inferiore ad un miglio dalla costa;
 - c. ad una distanza superiore ai 400 metri dalla costa;
 - d. durante il periodo individuato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, la partenza e l'atterraggio attraverso le zone di mare riservate alla balneazione - estese fino ad una distanza di 200 metri dalla battigia per il litorale costituito da costa bassa e fino ad una distanza di 100 metri per il litorale costituito da costa alta, a picco sul mare - devono avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio disciplinati nel Capitolo II del presente Regolamento e, per l'attraversamento del tratto di mare entro i 400 metri, con rotta perpendicolare alla costa.

Articolo 29
(Divieti)

1. Oltre a quanto previsto dal decreto ministeriale 26 gennaio 1960 e successive modificazioni ed integrazioni, l'esercizio del paracadutismo ascensionale è vietato:
 - a. all'interno dei porti e nei pressi delle loro imboccature;
 - b. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
 - c. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio;
 - d. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi;
 - e. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
 - f. ad una distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - g. a distanza inferiore a 200 metri da navi mercantili o galleggianti (300 metri se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - h. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.
2. Inoltre, nell'esercizio dell'attività è vietato:
 - a. gareggiare in velocità se non in occasione di manifestazione sportiva/dimostrativa quando l'esercizio dell'attività è regolato con apposita Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima;
 - b. sorvolare qualsiasi tipo di unità e/o persone nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
 - c. seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute

ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf o qualsiasi altra attività. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente di evitare incidenti.

Articolo 30

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. Oltre a quanto previsto dal decreto ministeriale 26 gennaio 1960 e successive modificazioni ed integrazioni, l'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:
 - a. il conduttore dell'unità deve essere in possesso di patente nautica, indipendentemente dalla tipologia, potenza o cilindrata del motore installato a bordo;
 - b. il conduttore dell'unità trainante deve aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età;
 - c. il conduttore dell'unità trainante dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto, il cui compito è anche quello di sorvegliare il paracadutista durante il traino;
 - d. il paracadutista deve avere almeno 14 (quattordici) anni e deve indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla normativa vigente, indipendentemente dalla distanza dalla costa;
 - e. l'unità impiegata per l'attività deve essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e deve essere comunque dotata, indipendente dalla distanza dalla costa:
 - di gaffa;
 - di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
 - di cassetta di pronto soccorso, conforme a quanto previsto dalla Tabella "D" allegata al D.M. 279/1988 e ss.mm.ii.;
 - di un apparato radio VHF omologato, anche di tipo portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza e/o soccorso;
 - di dispositivo per l'inversione della marcia e di messa in "folle" del motore, di idoneo sistema di aggancio e rimorchio (un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza);
 - di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuto idoneo (lo specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale della persona trainata in qualunque condizione di traino);
 - nella parte poppiera, di una piattaforma solidale all'unità stessa e di un verricello che dovrà essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma il paracadutista;
 - f. durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo nautico e il paracadutista non deve essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
 - g. il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 (centoventi) piedi (pari a 36,3 metri);
 - h. la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e qualsiasi altra unità in zona deve essere superiore alla distanza lineare del complesso "cavo-paracadute" trainato e comunque non inferiore a 50 metri;
 - i. l'unità impegnata nell'attività potrà trainare il numero massimo di persone consentito dalla documentazione tecnica relativa al mezzo nautico e alla attrezzatura, nel rispetto della

certificazione di sicurezza, laddove prescritta, e della portata massima stabilita dalla stessa documentazione; l'unità non potrà svolgere contemporaneamente altra attività, ovvero usata promiscuamente come unità da diporto e per uso commerciale;

- j. è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia ovvero a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità intente nell'attività di paracadutismo ascensionale e, così pure, attraversare la scia in velocità e a distanza tale da poter investire gli sciatori nautici in caso di caduta in mare;
- k. il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organismi tecnici e l'imbragatura deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta di liberare immediatamente il trainato in caso di necessità;
- l. quando due o più unità in esercizio di paracadutismo ascensionale sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, l'unità con il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quella con il paracadutista a quota inferiore.

CAPITOLO XI

TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI BANANA BOAT, GIOCHI D'ACQUA E PICCOLI GOMMONI

Articolo 31

(Disposizioni generali)

1. L'esercizio del traino di galleggianti gonfiabili banana boat, giochi d'acqua e piccoli gommoni, oltre all'osservanza delle norme generali e delle disposizioni particolari dettate in caso di attività commerciale in sede locale, è soggetta alle seguenti condizioni particolari.
2. Tale attività è consentita esclusivamente:
 - a. in ore diurne (a partire da un'ora dopo l'alba fino ad un'ora prima del tramonto), con condizioni meteo marine favorevoli;
 - b. ad una distanza inferiore ad un miglio dalla costa;
 - c. ad una distanza superiore ai 400 metri dalla costa;
 - d. durante il periodo individuato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, la partenza e l'atterraggio attraverso le zone di mare riservate alla balneazione - estese fino ad una distanza di 200 metri dalla battigia per il litorale costituito da costa bassa e fino ad una distanza di 100 metri per il litorale costituito da costa alta, a picco sul mare - devono avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio disciplinati nel Capitolo II del presente Regolamento e, per l'attraversamento del tratto di mare entro i 400 metri, con rotta perpendicolare alla costa.

Articolo 32

(Divieti)

1. La condotta delle unità che trainano i galleggianti di cui al presente Capitolo è vietata:
 - a. all'interno dei porti e nei pressi delle loro imboccature;
 - b. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
 - c. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio;
 - d. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti;
 - e. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
 - f. ad una distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - g. a distanza inferiore a 200 metri da navi mercantili o galleggianti (300 metri se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - h. insieme ad altre unità con una distanza laterale di sicurezza tra i mezzi inferiore a 20 metri;
 - i. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.
2. Inoltre, nell'esercizio dell'attività è vietato:
 - a. gareggiare in velocità se non in occasione di manifestazione sportiva/dimostrativa quando l'esercizio dell'attività è regolato con apposita Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima;
 - b. seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il

windsurf o qualsiasi altra attività. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente di evitare incidenti;

- c. impiegare moto d'acqua per esercitare l'attività di traino.

Articolo 33

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di traino di giochi d'acqua (banana boat o simili) è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:
 - a. il conduttore dell'unità deve essere in possesso di patente nautica, indipendentemente dalla tipologia, potenza o cilindrata del motore installato a bordo;
 - b. il conduttore dell'unità trainante deve aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età;
 - c. il conduttore dell'unità trainante dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto, il cui compito è anche quello di sorvegliare i rimorchiati;
 - d. le persone rimorciate devono avere almeno 14 anni e devono indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla normativa vigente indipendentemente dalla distanza dalla costa;
 - e. l'unità impiegata per l'attività deve essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e deve essere comunque dotata, indipendente dalla distanza dalla costa:
 - di gaffa;
 - di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
 - di cassetta di pronto soccorso, conforme a quanto previsto dalla Tabella "D" allegata al D.M. 279/1988 e ss.mm.ii.;
 - di un apparato radio VHF omologato, anche di tipo portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza e/o soccorso;
 - di dispositivo per l'inversione della marcia e di messa in "folle" del motore, di idoneo sistema di aggancio e rimorchio (un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza);
 - di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuto idoneo (lo specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale della persona trainata in qualunque condizione di traino);
 - f. durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo nautico ed il galleggiante gonfiabile non deve essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri;
 - g. la distanza di sicurezza laterale tra l'unità trainante e qualsiasi altra unità in zona deve essere superiore alla distanza lineare del complesso "cavo-galleggiante gonfiabile" trainato e comunque non inferiore a 20 metri;
 - h. l'unità impegnata nell'attività di traino potrà trainare non più di un galleggiante per volta e non potrà svolgere contemporaneamente altre attività;
 - i. è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia ovvero a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità intente nell'attività di traino di galleggianti gonfiabili, così pure, attraversare la scia in velocità e a distanza tale da poter investire gli sciatori nautici in caso di caduta in mare.

CAPITOLO XII

JETLEV FLYER

Articolo 34

(Disposizioni generali)

1. L'esercizio del jetlev flyer, oltre all'osservanza delle norme generali e delle disposizioni particolari dettate in caso di attività commerciale in sede locale, è soggetta alle seguenti condizioni particolari.
2. Tale attività è consentita esclusivamente:
 - a. in ore diurne (a partire da un'ora dopo l'alba fino ad un'ora prima del tramonto), con condizioni meteo marine favorevoli;
 - b. ad una distanza inferiore ad un miglio dalla costa;
 - c. ad una distanza superiore ai 400 metri dalla costa;
 - d. durante il periodo individuato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, la partenza e l'atterraggio attraverso le zone di mare riservate alla balneazione - estese fino ad una distanza di 200 metri dalla battigia per il litorale costituito da costa bassa e fino ad una distanza di 100 metri per il litorale costituito da costa alta, a picco sul mare - devono avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio disciplinati nel Capitolo II del presente Regolamento e, per l'attraversamento del tratto di mare entro i 400 metri, con rotta perpendicolare alla costa.

Articolo 35

(Divieti)

1. L'esercizio dell'attività è vietato:
 - a. all'interno dei porti e nei pressi delle loro imboccature;
 - b. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
 - c. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio;
 - d. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi;
 - e. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
 - f. ad una distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - g. a distanza inferiore a 200 metri da navi mercantili o galleggianti (300 metri se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - h. insieme ad altre unità con una distanza laterale di sicurezza tra i mezzi inferiore a 20 metri;
 - i. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.
2. Inoltre, nell'esercizio dell'attività è vietato:
 - a. gareggiare in velocità se non in occasione di manifestazione sportiva/dimostrativa quando l'esercizio dell'attività è regolato con apposita Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima;
 - b. seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il

windsurf o qualsiasi altra attività. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente di evitare incidenti.

Articolo 36

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:
 - a. l'utilizzo dei dispositivi è subordinato al possesso della patente nautica;
 - b. età minima per l'utilizzo 18 anni;
 - c. è fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
 - d. è fatto obbligo per l'utilizzatore indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura;
 - e. in ogni caso il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acqua;
 - f. l'attività è svolta in area opportunamente individuata, ben segnalata e con profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura. A tal fine, i soggetti interessati dovranno ottenere l'utilizzo esclusivo dell'area, da richiedersi per tempo all'Ente territoriale/locale competente, titolare della gestione del demanio marittimo/specchi acquei per finalità turistico-ricreative.

CAPITOLO XIII

FLYBOARD

Articolo 37

(Disposizioni generali)

1. L'esercizio del flyboard, oltre all'osservanza delle norme generali e delle disposizioni particolari dettate in caso di attività commerciale in sede locale, è soggetta alle seguenti condizioni particolari.
2. Tale attività è consentita esclusivamente:
 - a. in ore diurne (a partire da un'ora dopo l'alba fino ad un'ora prima del tramonto), con condizioni meteo marine favorevoli;
 - b. ad una distanza inferiore ad un miglio dalla costa;
 - c. ad una distanza superiore ai 400 metri dalla costa;
 - d. durante il periodo individuato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, la partenza e l'atterraggio attraverso le zone di mare riservate alla balneazione - estese fino ad una distanza di 200 metri dalla battigia per il litorale costituito da costa bassa e fino ad una distanza di 100 metri per il litorale costituito da costa alta, a picco sul mare - devono avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio disciplinati nel Capitolo II del presente Regolamento e, per l'attraversamento del tratto di mare entro i 400 metri, con rotta perpendicolare alla costa.

Articolo 38

(Divieti)

1. L'esercizio dell'attività è vietato:
 - a. all'interno dei porti e nei pressi delle loro imboccature;
 - b. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
 - c. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio;
 - d. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi;
 - e. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
 - f. ad una distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - g. a distanza inferiore a 200 metri da navi mercantili o galleggianti (300 metri se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - h. insieme ad altre unità con una distanza laterale di sicurezza tra i mezzi inferiore a 20 metri;
 - i. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.
2. Inoltre, nell'esercizio dell'attività è vietato:
 - a. gareggiare in velocità se non in occasione di manifestazione sportiva/dimostrativa quando l'esercizio dell'attività è regolato con apposita Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima;
 - b. seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il

windsurf o qualsiasi altra attività. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente di evitare incidenti.

Articolo 39

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:
 - a. l'utilizzo dei dispositivi è subordinato al possesso della patente nautica. È fatto salvo il caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso del titolo. In tal caso non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica;
 - b. età minima per l'utilizzo 18 anni;
 - c. è fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
 - d. è fatto obbligo per l'utilizzatore indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura;
 - e. in ogni caso il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acqua;
 - f. l'attività è svolta in area opportunamente individuata, ben segnalata e con profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura. A tal fine, i soggetti interessati dovranno ottenere l'utilizzo esclusivo dell'area, da richiedersi per tempo all'Ente territoriale/locale competente, titolare della gestione del demanio marittimo/specchi acquei per finalità turistico-ricreative.

CAPITOLO XIV
SEABOB e SEA SCOOTER

Articolo 40
(Disposizioni generali)

1. L'esercizio dei dispositivi denominati seabob e sea scooter, oltre all'osservanza delle norme generali e delle disposizioni particolari dettate in caso di attività commerciale in sede locale, è soggetta alle seguenti condizioni particolari.
2. Tale attività è consentita esclusivamente:
 - a. in ore diurne (a partire da un'ora dopo l'alba fino ad un'ora prima del tramonto), con condizioni meteo marine favorevoli;
 - b. ad una distanza inferiore ad un miglio dalla costa;
 - c. ad una distanza superiore ai 200 metri dalle spiagge e/o scogliere basse e di 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare;
 - d. durante il periodo individuato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, la partenza e l'atterraggio attraverso le zone di mare riservate alla balneazione - estese fino ad una distanza di 200 metri dalla battigia per il litorale costituito da costa bassa e fino ad una distanza di 100 metri per il litorale costituito da costa alta, a picco sul mare - devono avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio disciplinati nel Capitolo II del presente Regolamento.

Articolo 41
(Divieti)

1. L'esercizio dell'attività è vietato:
 - a. all'interno dei porti e nei pressi delle loro imboccature;
 - b. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
 - c. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio;
 - d. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi;
 - e. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
 - f. ad una distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - g. a distanza inferiore a 200 metri da navi mercantili o galleggianti (300 metri se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - h. insieme ad altre unità con una distanza laterale di sicurezza tra i mezzi inferiore a 20 metri;
 - i. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.
2. Inoltre, nell'esercizio dell'attività è vietato:
 - a. gareggiare in velocità se non in occasione di manifestazione sportiva/dimostrativa quando l'esercizio dell'attività è regolato con apposita Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima;
 - b. seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf o qualsiasi altra attività. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente di evitare incidenti.

Articolo 42

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:
 - a. età minima per l'utilizzo 14 anni;
 - b. taratura dei parametri tecnici con settaggio che permetta una velocità massima di 7 nodi ed una capacità di immersione non superiore ai 2,5 metri di profondità;
 - c. presenza massima di 2 apparecchi per ogni 100 metri di larghezza di specchio acqueo;
 - d. deve essere utilizzato un segnale a pallone o bandierina compatibile e visibile da almeno 50 metri di colore giallo o arancione che consenta l'individuazione del mezzo, specie nei casi di riemersione rapida.

CAPITOLO XV
E-BIKE e E-FOIL

Articolo 43
(Disposizioni generali)

1. L'esercizio dei dispositivi denominati e-bike, e-foil, oltre all'osservanza delle norme generali e delle disposizioni particolari dettate in caso di attività commerciale in sede locale, è soggetta alle seguenti condizioni particolari.
2. Tale attività è consentita esclusivamente:
 - a. in ore diurne (a partire da un'ora dopo l'alba fino ad un'ora prima del tramonto), con condizioni meteo marine favorevoli;
 - b. ad una distanza inferiore ad un miglio dalla costa;
 - c. ad una distanza superiore ai 200 metri dalle spiagge e/o scogliere basse e di 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare;
 - d. durante il periodo individuato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, la partenza e l'atterraggio attraverso le zone di mare riservate alla balneazione - estese fino ad una distanza di 200 metri dalla battigia per il litorale costituito da costa bassa e fino ad una distanza di 100 metri per il litorale costituito da costa alta, a picco sul mare - devono avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio disciplinati nel Capitolo II del presente Regolamento.

Articolo 44
(Divieti)

1. L'esercizio dell'attività è vietato:
 - a. all'interno dei porti e nei pressi delle loro imboccature;
 - b. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
 - c. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio;
 - d. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi;
 - e. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
 - f. ad una distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - g. a distanza inferiore a 200 metri da navi mercantili o galleggianti (300 metri se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - h. insieme ad altre unità con una distanza laterale di sicurezza tra i mezzi inferiore a 20 metri;
 - i. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.
2. Inoltre, nell'esercizio dell'attività è vietato:
 - a. gareggiare in velocità se non in occasione di manifestazione sportiva/dimostrativa quando l'esercizio dell'attività è regolato con apposita Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima;
 - b. seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf o qualsiasi altra attività. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente di evitare incidenti.

Articolo 45

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:
 - a. età minima per l'utilizzo 16 anni;
 - b. obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni e indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione;
 - c. obbligo di assicurazione.

CAPITOLO XVI

SNORKELING TRAINATO

Articolo 46

(Disposizioni generali)

1. L'esercizio dello snorkeling trainato, oltre all'osservanza delle norme generali e delle disposizioni particolari dettate in caso di attività commerciale in sede locale, è soggetta alle seguenti condizioni particolari.
2. Tale attività è consentita esclusivamente:
 - a. in ore diurne (a partire da un'ora dopo l'alba fino ad un'ora prima del tramonto), con condizioni meteo marine favorevoli;
 - b. ad una distanza inferiore ad un miglio dalla costa;
 - c. ad una distanza superiore ai 200 metri dalle spiagge e/o scogliere basse e di 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare;
 - d. durante il periodo individuato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, la partenza e l'atterraggio attraverso le zone di mare riservate alla balneazione - estese fino ad una distanza di 200 metri dalla battigia per il litorale costituito da costa bassa e fino ad una distanza di 100 metri per il litorale costituito da costa alta, a picco sul mare - devono avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio disciplinati nel Capitolo II del presente Regolamento.

Articolo 47

(Divieti)

1. La condotta delle unità che trainano i galleggianti di cui al presente Capitolo è vietata:
 - a. all'interno dei porti e nei pressi delle loro imboccature;
 - b. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
 - c. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio;
 - d. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi;
 - e. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
 - f. ad una distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - g. a distanza inferiore a 200 metri da navi mercantili o galleggianti (300 metri se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - h. insieme ad altre unità con una distanza laterale di sicurezza tra i mezzi inferiore a 20 metri;
 - i. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.
2. Inoltre, nell'esercizio dell'attività è vietato:
 - a. gareggiare in velocità se non in occasione di manifestazione sportiva/dimostrativa quando l'esercizio dell'attività è regolato con apposita Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima;
 - b. seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf o qualsiasi altra attività. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente di evitare incidenti;

- c. impiegare la moto d'acqua per esercitare l'attività di traino;
- d. utilizzare apparecchi ausiliari di respirazione da parte del soggetto trainato.

Articolo 48

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:
 - a. il conduttore dell'unità deve essere in possesso di patente nautica, indipendentemente dalla tipologia, potenza o cilindrata del motore installato a bordo;
 - b. il conduttore dell'unità trainante deve aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età;
 - c. il conduttore dell'unità trainante dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto, il cui compito è anche quello di sorvegliare il nuotatore trainato;
 - d. le persone rimorciate devono avere almeno 14 anni;
 - e. l'unità impiegata per l'attività deve essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146) e deve essere comunque dotata, indipendente dalla distanza dalla costa:
 - di gaffa;
 - di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 30 metri;
 - di cassetta di pronto soccorso, conforme a quanto previsto dalla Tabella "D" allegata al D.M. 279/1988 e ss.mm.ii.;
 - di un apparato radio VHF omologato, anche di tipo portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza e/o soccorso;
 - di dispositivo per l'inversione della marcia e di messa in "folle" del motore, di idoneo sistema di aggancio e rimorchio (un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza);
 - di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuto idoneo (lo specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale della persona trainata in qualunque condizione di traino);
 - f. durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo nautico e la persona trainata non deve essere mai inferiore ai 10 metri né superiore a 30 metri;
 - g. la distanza di sicurezza laterale tra l'unità trainante e qualsiasi altra unità in zona deve essere superiore a 100 metri;
 - h. l'unità impegnata nell'attività di traino potrà trainare non più di un praticante lo snorkeling per volta e non potrà svolgere contemporaneamente altre attività;
 - i. la propulsione dell'unità a motore deve essere del tipo ad idrogetto oppure con elica ingabbiata in modo tale da impedire il contatto dell'elica con il soggetto trainato;
 - j. sul mezzo nautico trainante deve essere issata una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri;
 - k. è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia ovvero a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità intente nell'attività di snorkeling trainato, così pure, attraversare la scia in velocità e a distanza tale da poter investire i praticanti.

CAPITOLO XVII

UTILIZZAZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO COME UNITÀ DI APPOGGIO PER LE IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO

Articolo 49

(Disposizioni generali)

L'utilizzazione delle unità da diporto in appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre all'osservanza delle norme generali, è disciplinata dal decreto ministeriale 26 luglio 2008, n. 146, e dal decreto ministeriale 1° settembre 2021, come modificato dal decreto ministeriale 6 aprile 2023 e dal decreto ministeriale 29 luglio 2024, cui si fa integrale ed espresso rinvio.

Articolo 50

(Divieti)

1. L'esercizio dell'attività è vietato:
 - a. all'interno dei porti e nei pressi delle loro imboccature;
 - b. nelle zone di mare riservate alla balneazione;
 - c. nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;
 - d. lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio;
 - e. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi;
 - f. in luoghi dove sfocino fiumi e canali;
 - g. ad una distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - h. a distanza inferiore a 200 metri da navi mercantili o galleggianti (300 metri se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - i. insieme ad altre unità con una distanza laterale di sicurezza tra i mezzi inferiore a 20 metri;
 - j. nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo e del mare territoriale.

Articolo 51

(Disposizioni di sicurezza)

1. Si rimanda alle dotazioni di sicurezza, segnalamenti marittimi e alla disciplina di cui agli articoli 54, 91 e allegato V del decreto ministeriale 146/2008, nonché alle dotazioni supplementari previste dall'articolo 90 dello stesso decreto ministeriale 146/2008;
2. Durante l'immersione l'unità rimane presidiata dal conduttore, pronto a manovrare all'occorrenza e in grado di effettuare eventuali comunicazioni di emergenza e da persona abilitata al primo soccorso subacqueo;
3. durante il periodo individuato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, la partenza e l'atterraggio attraverso le zone di mare riservate alla balneazione - estese fino ad una distanza di 200 metri dalla battigia per il litorale costituito da costa bassa e fino ad una distanza di 100 metri per il litorale costituito da costa alta, a picco sul mare - devono avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio disciplinati nel Capitolo II del presente Regolamento.
4. Prima di procedere alle immersioni, il sodalizio che le organizza dovrà far pervenire all'Autorità marittima competente per territorio, nonché alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste, a mezzo P.E.C./e-mail, un'informativa riportante:
 - data, ora e luogo dell'immersione;
 - numero dei partecipanti;
 - nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;

- unità navale utilizzata;
 - modalità operative;
5. Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti ulteriori dotazioni di sicurezza:
- a. tabella riportante i numeri telefonici e/o frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso più vicini alla località scelta quale teatro delle immersioni (Autorità marittime, ospedali, centri iperbarici, ecc.);
 - b. megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;
 - c. stralcio cartografico della zona con l'indicazione della località di immersione in atto, di facile consultazione per tutti coloro i quali si trovino a bordo, per agevolare le ricerche di eventuali dispersi.